

SCHEDA

PREVENZIONE E CONTRASTO DEL CYBERBULLISMO

A.S. 1261

Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo

Il disegno di legge, approvato in prima lettura dal Senato, definisce una strategia di prevenzione del fenomeno del cyberbullismo ed intende tutelare i bambini e i ragazzi colpiti da questa forma di violenza che si esplica in azioni aggressive e intenzionali, compiute da soli o in gruppo ed eseguite tramite l'utilizzo distorto delle nuove tecnologie.

L'elaborazione del testo ha avuto come riferimento il d.d.l. a prima firma della Sen. Elena Ferrara (PD).

L'articolo 1 delinea l'oggetto del provvedimento definendo:

-cyberbullismo: qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti *on-line* aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.

-gestore del sito internet: il prestatore di servizi della società dell'informazione che, sulla rete internet, cura la gestione di un sito in cui possono riscontrarsi condotte di cyberbullismo.

L'articolo 2 prevede che ciascun minore ultraquattordicenne nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità possa inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet una istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi dato del minore che sia stato vittima di cyberbullismo.

In assenza di un riscontro entro le dodici ore successive o di inadempimento entro le quarantotto, lo stesso soggetto può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, tenuto a provvedere entro quarantotto ore, accertata la fondatezza dell'istanza.

L'art. 3 istituisce **un tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo**, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e senza costi per lo Stato, con il compito di redigere, entro sessanta giorni dal suo insediamento, un piano di azione integrato nonché un codice di autoregolamentazione.

L'art. 4 affida al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca la predisposizione di **linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto in ambito scolastico**. Spetta agli uffici scolastici regionali promuovere bandi di concorso per l'adozione di progetti di contrasto al cyberbullismo e di educazione alla legalità.

L'art. 5 dispone che, ogni anno, la Polizia postale e delle comunicazioni presenti al tavolo tecnico una propria relazione.

Incrementa, altresì, il "*fondo per il contrasto della pedopornografia su internet e per la protezione delle infrastrutture informatiche di interesse nazionale*", istituito con l'art. 13 della legge 18 marzo 2008, n. 48, con uno stanziamento di euro 265.000 per il 2015 e di euro 200.000 per il 2016, da destinare alle iniziative di cui all'articolo 4.

L'art. 6 estende la procedura dell'**ammonimento** - già prevista per il reato di *stalking* - agli atti commessi, mediante la rete internet, da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne. Il questore, assunte le necessarie informazioni, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce il minore accusato di cyberbullismo al fine di renderlo consapevole del disvalore e del carattere lesivo dei propri gesti, per evitare che sia sottoposto a un processo penale. Gli effetti dell'ammonimento cessano con il compimento della maggiore età.